

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CFAS 2021/2022

**Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 9 21-22 cfas, tenutasi in Roma in data 02.02.2022, ha adottato la seguente decisione:**

#### COLLEGIO

Avv. Ottorino Giugni (Presidente e Relatore), Avv. Fabio Cazzola (Componente), Avv. Gianluca D'Aloja (Componente), Avv. Filippo Bucalo (Componente),

#### **PREMESSO:**

- che in data 27 settembre 2021, l'agente sportivo Guglielmo Arciello ha depositato presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi un mandato di rappresentanza, sottoscritto con la società Ternana Calcio S.p.A. in data 14 settembre 2021, relativo al calciatore minore di età Umberto De Luca (30.03.2004) con la previsione di un compenso;
- che in data 29 settembre 2021, con nota Prot. 5109/SS 21-22, la Commissione Federale Agenti Sportivi con riferimento alla suddetta documentazione ha aperto d'ufficio un procedimento disciplinare a cui è stato attribuito il numero di ruolo 9/21-22 cfas, avente ad oggetto *"Comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'agente sportivo Guglielmo Arciello che avrebbe sottoscritto con la società Ternana Calcio S.p.A. un mandato di rappresentanza, relativo al calciatore minore di età Umberto De Luca (30.03.2004), con la previsione di un compenso"*;
- che in data 29 settembre 2021, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi, con nota Prot. 5110/SS 21-22, ha nominato se stesso quale relatore del suddetto procedimento;
- che dall'analisi del mandato di rappresentanza depositato è emersa la presunta condotta illecita dell'agente Guglielmo Arciello che tramite la società Enjoy Football S.r.l., in violazione dell'Art. 21 comma 12 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC del 4 dicembre 2020, avrebbe sottoscritto con la società Ternana Calcio S.p.A. un mandato di rappresentanza, relativo al calciatore minore di età Umberto De Luca (30.03.2004), con la previsione di un compenso;

- che in virtù di quanto sopra rappresentato, in data 12 novembre 2021, la Commissione Federale Agenti Sportivi, con nota Prot. 7547/SS 21-22, ha notificato a mezzo PEC al Sig. Guglielmo Arciello la comunicazione ex art. 4.2 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020, invitandolo a nominare un proprio difensore di fiducia, a prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento oltre che a presentare memorie o chiedere di essere sentito, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della comunicazione;
- che in data 19 novembre 2021, gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Gianpaolo Calò, giusta procura del 16 novembre 2021, hanno richiesto, in nome e per conto del Sig. Guglielmo Arciello, alla Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi gli atti relativi al procedimento 9/21-22 cfas;
- che in data 26 novembre 2021, gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Gianpaolo Calò hanno formulato istanza di audizione;
- che in data 16 dicembre 2021, si è svolta in modalità telematica sulla piattaforma Cisco Webex Meeting l'audizione relativa al procedimento 9/21-22 cfas di cui si è redatto sintetico verbale;
- che con nota Prot. 10047/SS 21-22 del 23 dicembre 2021, la Commissione Federale Agenti Sportivi ha notificato al Sig. Guglielmo Arciello la comunicazione ex art. 4.3 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020 formulando la seguente incolpazione: *“Violazione dell’art. 21.12 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi attualmente vigente per aver stipulato un mandato di rappresentanza relativo al trasferimento di un calciatore minore di età con la previsione di un compenso.”*;
- che con nota Prot. 10055/SS 21-22 del 23 dicembre 2021, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi ha provveduto alla fissazione dell'udienza relativa al procedimento 9 21-22 cfas per la data del 2 febbraio 2022;
- che in data 28 gennaio 2022, l'Avv. Eduardo Chiacchio ha depositato, in nome e per conto del Sig. Guglielmo Arciello, presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi una memoria difensiva pre udienza;
- che in data 2 febbraio 2022, si è svolta in modalità telematica sulla piattaforma Cisco Webex Meeting l'udienza relativa al procedimento 9/21-22 cfas;
- che alla predetta udienza erano presenti il Sig. Guglielmo Arciello e l'Avv. Eduardo Chiacchio il quale ha ribadito tutto quanto già esposto nella memoria depositata il 28 gennaio 2022;
- che al termine dell'udienza, la Commissione Federale Agenti Sportivi si è riservata di decidere.

### CONSIDERATO

- che non è condivisibile l'eccezione sollevata anche in sede di udienza dall'Avv. Eduardo Chiacchio ai sensi della quale il mandato di rappresentanza oggetto del procedimento, contenendo clausole economiche *“totalmente aleatorie, futuribili e condizionate al verificarsi di determinati eventi”*, sia da considerarsi come atto improduttivo di effetti ab origine: infatti indipendentemente dal realizzarsi delle predette clausole, ai sensi dell'Art. 21 comma 12 del Regolamento Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020 *“Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all'agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Qualsiasi accordo contrario è nullo ed è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 20, comma 3, del presente Regolamento”*;
- che, in ogni caso, non è condivisibile la tesi sollevata in sede di udienza dal Sig. Guglielmo Arciello ai sensi della quale le condizioni apposte nel mandato di rappresentanza oggetto del procedimento sarebbero state valide solamente dopo il compimento della maggiore età del calciatore Umberto De Luca poichè nel predetto mandato non è presente alcuna specifica in tal senso;

### RITENUTO ALTRESI'

- che dall'esame complessivo della documentazione, è pacifico che l'agente sportivo Guglielmo Arciello abbia sottoscritto, per il tramite della società Enjoy Football S.r.l., con la società Ternana Calcio S.p.A. un mandato di rappresentanza, relativo al calciatore minore di età Umberto De Luca (30.03.2004), con la previsione di un compenso;
- che il predetto compenso pattuito tra le parti si articola in una somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) da corrispondersi all'agente sportivo entro due scadenze trimestrali dalla sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva tra la società Ternana Calcio S.p.A. e il calciatore Umberto De Luca ed una ulteriore somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) da corrispondersi all'agente sportivo entro tre scadenze trimestrali dalla prima presenza in gara ufficiale di campionato del calciatore Umberto De Luca con la prima squadra della società Ternana Calcio S.p.A.;
- che ai sensi dell'Art. 21 comma 12 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC del 4 dicembre 2020 *“[...] Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all'agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Qualsiasi accordo contrario è nullo ed è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 20, comma 3, del presente Regolamento”*;
- che il Sig. Guglielmo Arciello, in virtù della regolare iscrizione al Registro Federale Agenti Sportivi FIGC e Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI, è sottoposto, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 15.5 e 20.1 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020, al potere disciplinare della Commissione Federale Agenti Sportivi;

- che ai sensi dell'Art. 1.2 lettera a) del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020, l'Agente sportivo che violi le disposizioni racchiuse nel Regolamento CONI Agenti Sportivi e nel Regolamento FIGC Agenti Sportivi è sottoposto alle sanzioni indicate dal successivo Art. 1.3 da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi;
- che in relazione alla condotta emersa, valutata nel suo complesso, la Commissione ritiene congrua, ai sensi dell'Art. 1.3 lettera c) del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020, l'applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività per il periodo di mesi 1 (uno) decorrenti dalla data di pubblicazione nel Registro Federale della presente decisione.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 2 febbraio 2022, per le ragioni sopra esposte,

### **DELIBERA**

di infliggere al Sig. Guglielmo Arciello, nato il 25.05.1975, la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di agente sportivo per mesi 1 (uno).

Il Segretario  
**Giovanna Ivana Mazza**

Il Presidente  
**Ottorino Giugni**

Pubblicato in Roma il 23 marzo 2022